



*Ministero dell' Ambiente e della  
Tutela del Territorio e del Mare*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI  
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

**RACCOMANDATA**

**Spettabile  
FILIPPI SNC  
VIA DELL'INDUSTRIA 1  
36025 NOVENTA VICENTINA  
VI**

Oggetto: ***Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali  
Invio provvedimento di iscrizione***

***Iscrizione n. VE18275***

***(da citare nella risposta)***

***Prot. n. 20570/2011***

***(da citare nella risposta)***

Si trasmette, in allegato alla presente, provvedimento di iscrizione all'Albo, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e del D.M. 406/98, riguardante l'impresa in indirizzo.

Si fa presente che la suddetta iscrizione ha una **durata quinquennale**, e pertanto codesta Impresa dovrà presentare, con le stesse formalità della domanda d'iscrizione, la documentazione che attesti la permanenza dei requisiti richiesti previsti sei mesi prima della scadenza dell'iscrizione medesima.

Si ricorda che in base alla circolare prot. 472/Albo/Pres. del 25 marzo 2011, gli attestati di frequenza con esito positivo al corso di formazione - modulo di specializzazione "D" - ottenuti ai sensi della deliberazione n. 3 del 16 luglio 1999, sono ritenuti validi ai fini della dimostrazione dei requisiti professionali del responsabile tecnico dell'impresa per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della sopracitata circolare. Ciò premesso, entro tale termine, il responsabile tecnico dell'impresa ha l'obbligo di presentare l'attestato del modulo di specializzazione "D" conseguito secondo le modalità di cui all'art. 2 comma 3 della deliberazione 15 dicembre 2010, n.2.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso al Comitato Nazionale dell'Albo delle imprese che esercitano la gestione dei rifiuti, via Cristoforo Colombo n. 44 - Roma, o in alternativa ricorso, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto

Distinti saluti.

Per la Sezione Regionale  
Il funzionario incaricato



Camera di Commercio  
Venezia

Via Forte Marghera, 151 - 30173 Mestre Venezia - Tel. +39 041 5349940 Fax +39 041 786150 - email: albo.smaltitori@ve.camcom.it

**Albo Nazionale Gestori Ambientali  
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VENEZIA  
Via Forte Marghera, 151  
Dlgs 152/06

**Iscrizione N: VE18275  
Il Presidente  
della Sezione regionale del Veneto  
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

**Visto**, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, i commercianti e gli intermediari di rifiuti che non hanno la detenzione dei rifiuti stessi;

**Visto**, altresì, l'articolo 212, comma 10, del D. Lgs 152/06, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, sia subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalità sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e che, che fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, si applichino le modalità e gli importi previsti dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 ottobre 1996, come modificato dal Decreto 23 aprile 1999;

**Visto** il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);

**Visto** il decreto 20 giugno 2011 recante modalità di prestazione delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;

**Vista** la deliberazione del Comitato Nazionale n. 2 del 15 dicembre 2010, recante criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8;

**Vista** la richiesta di iscrizione presentata in data 18/04/2011 registrata al numero di protocollo 20570/2011;

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale del Veneto di data 27/10/2011 con la quale è stata accolta la domanda di iscrizione all'Albo nella categoria 8 classe F dell'impresa/Ente **FILIPPI S.N.C. DI FILIPPI SIMONE E RIZZO LORETTA**;

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale del Veneto in data 29/02/2012 con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. 1957773 prestate da **Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a.** per l'importo di Euro 80000,00 per la categoria 8 classe F dell'impresa/Ente **FILIPPI S.N.C. DI FILIPPI SIMONE E RIZZO LORETTA** per il commercio e/o l'intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

**DISPONE**

**Art. 1**

*(iscrizione)*

L'impresa

Denominazione: **FILIPPI S.N.C. DI FILIPPI SIMONE E RIZZO LORETTA**

Con Sede a: **NOVENTA VICENTINA (VI)**

Indirizzo: **VIA DELL'INDUSTRIA 1**

Località: **NOVENTA VICENTINA**

CAP: **36025**

C. F.: **02483760241**

è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:

**Art. 2**

*(legale/i rappresentante/i)*

**FILIPPI SIMONE**

**FILIPPI S.N.C. DI FILIPPI SIMONE E RIZZO LORETTA**

Numero Iscrizione **VE18275**

Prot. n.5361/2012 del 29/02/2012

Provvedimento di Iscrizione Cat. 8





**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VENEZIA  
Via Forte Marghera, 151  
Dlgs 152/06

codice fiscale: FLPSMN73L29L840C  
carica: socio

RIZZO LORETTA  
codice fiscale: RZZLTT48S55A377W  
carica: socio

FILIPPI ALESSANDRO  
codice fiscale: FLPLSN79S09L840B  
carica: socio

*(responsabile/i tecnico/i)*

FILIPPI SIMONE  
codice fiscale: FLPSMN73L29L840C  
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

8 - F

**Art. 3**  
*(categoria)*

**Iscrizione Ordinaria**

**Categoria:** 8 (commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi )

**Classe:** quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.

8 - F

Inizio validità: 29/02/2012

Fine Validità: 28/02/2017

**Tipologie di rifiuti gestiti:**

- Pericolosi e Non Pericolosi

**Art. 4**  
*(prescrizioni)*

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) Copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere conservata presso la sede legale del soggetto iscritto.

2) L'attività di commercio e l'attività di intermediazione dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, del D.M. 18 febbraio 2011 n. 52, e, nei casi di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle disposizioni del Regolamento (CE) n.1013/2006 e dei relativi regolamenti di attuazione.

FILIPPI S.N.C. DI FILIPPI SIMONE E RIZZO LORETTA

Numero Iscrizione VE18275

Prot. n.5361/2012 del 29/02/2012

Provvedimento di Iscrizione Cat. 8



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VENEZIA  
Via Forte Marghera, 151  
Dlgs 152/06

3) I soggetti che esercitano l'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi devono accertarsi che il soggetto incaricato del trasporto sul territorio italiano dei rifiuti oggetto di intermediazione e commercio, sia in possesso di idonea iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212, del D.lgs. 152/2006 e che il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento degli stessi rifiuti sia debitamente autorizzato ai sensi della legislazione dello stato in cui i rifiuti sono recuperati o smaltiti. Gli stessi devono inoltre accertarsi che i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti oggetto di intermediazione e commercio siano in possesso delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1013/2006, ove previste, e comunque abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dallo stesso regolamento comunitario.

4) I soggetti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001(EMAS) e quelli in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del D.Lgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 16 del DM 406/98.

5) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 20 giugno 2011.

6) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'iscritto a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene e di ambiente, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

**Art. 5**  
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

VENEZIA, 29/02/2012

Il Segretario  
Marco Casadei

Il Presidente  
Mauro Campieri

